

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO**  
**NELLA RIUNIONE DEL 13 DICEMBRE 2023**

**IL COMITATO ESECUTIVO**

“Visto l’art.15 della legge n.241/1990; visto l’art. 4, lett. b), c), e f), dello Statuto dell’Ente, che prevede, tra le finalità istituzionali dell’ACI, il presidio dei molteplici versanti della mobilità in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, la collaborazione con le Autorità e gli Organismi competenti all’analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché la promozione dell’istruzione automobilistica e dell’educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale; vista la nota prot. n.470/23 del 22 novembre 2023 con la quale la Direzione Centrale per l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo sottopone al Comitato Esecutivo la stipula di un Accordo quadro, di durata triennale con decorrenza dalla data della sottoscrizione, con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera, struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti preposta a compiti di sicurezza della navigazione e alla disciplina della circolazione nelle strutture portuali, per l’avvio di una collaborazione istituzionale finalizzata al conseguimento di obiettivi comuni in materia di promozione della cultura della sicurezza; visto lo schema di Accordo all’uopo predisposto, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente; considerato che le aree di cooperazione previste nell’ambito dell’intesa riguardano in particolare: - la promozione di iniziative a favore della collettività in tema di diffusione della marittimità e della cultura della sicurezza in mare, nonché della sicurezza stradale, con il coinvolgimento anche di altri Enti/Istituzioni competenti in materia; - la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e promozione sulle tematiche afferenti al patrimonio della cultura marittima e dell’ambiente marino, con riguardo anche ai settori produttivi marittimi nazionali del comparto pesca, portuale e diporto; - l’analisi e lo studio di temi di comune interesse, con organizzazione di conferenze ed incontri con finalità educative e divulgative; tenuto conto che nell’ambito dell’intesa è inoltre prevista la collaborazione tra le parti per: - l’organizzazione di moduli formativi di guida sicura di emergenza a beneficio del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nonché di iniziative a carattere informativo e divulgativo sulla marittimità e sulla sicurezza in mare, finalizzate anche ad una maggiore conoscenza e promozione del comparto marittimo sotto il profilo dei settori produttivi ad esso afferenti; - lo svolgimento di *stage*, *workshop*, congressi, conferenze, seminari e di ulteriori iniziative di divulgazione e sensibilizzazione sulle medesime tematiche, mediante utilizzo delle strutture dell’ACI e delle sedi del Corpo delle Capitanerie di Porto sul territorio nazionale; - la realizzazione di campagne di comunicazione condivise sui temi dell’educazione e della sicurezza stradale, della sicurezza in mare e del rispetto

dell'ambiente marino, con l'ausilio anche di *social network*; considerato che le modalità di attuazione delle singole iniziative costituiranno oggetto di successivi accordi operativi; preso atto che l'intesa non comporta, allo stato, oneri a carico delle parti, che parteciperanno alla collaborazione con le risorse disponibili nei rispettivi bilanci; tenuto conto che lo schema di Accordo risulta redatto in conformità a quanto previsto al Capo V del vigente "Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione" in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni; ritenuto di dare corso all'iniziativa, che si pone in linea con le finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 4 dello Statuto e con gli indirizzi strategici della Federazione per il triennio 2023 - 2025, con particolare riguardo al potenziamento delle politiche e delle iniziative di formazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con altre istituzioni, volte alla diffusione della cultura dell'educazione e della sicurezza stradale e della guida responsabile e sostenibile; all'unanimità: **autorizza** la stipula, ai sensi dell'art.15 della legge n.241/1990, di un Accordo quadro di collaborazione, di durata triennale con decorrenza dalla data della sottoscrizione, con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera, nei termini di cui in premessa ed in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett.B), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente** per la relativa sottoscrizione in modalità digitale, nonché per apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell'atto. La Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.".

**ACCORDO QUADRO**

**TRA**

Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera (di seguito indicato per brevità come MARICOGECAP), con sede in Roma, Viale dell'arte 16, nella persona del Comandante Generale del Corpo, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Nicola CARLONE;

**E**

Automobile Club d'Italia (di seguito indicato per brevità come ACI), con sede in Roma, Via Marsala, 8- Codice Fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, in persona del Presidente pro tempore Ing. Angelo STICCHI DAMIANI, nato a [REDACTED] il [REDACTED], elettivamente domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata;

**PREMESSO CHE**

a) MARICOGECAP è l'Elemento di Organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti da cui dipendono gli Uffici marittimi territoriali del Corpo titolari di funzioni di amministrazione in mare e nei porti, ai sensi del vigente quadro normativo, esercitate con la finalità prioritaria di garantire, nei citati ambiti spaziali marittimi, idonei livelli di sicurezza.

In particolare:

- ai sensi del Codice della Navigazione e del rispettivo Regolamento di esecuzione - nonché di altre leggi dello Stato e di convenzioni internazionali - le Autorità Marittime rappresentano l'organo deputato, oltre che alla Ricerca e soccorso in mare, all'esercizio dei poteri di polizia dei porti e della navigazione, nonché di sicurezza della navigazione, di sorveglianza, protezione e prevenzione dell'ambiente marino e costiero, di coordinamento e vigilanza sulla filiera ittica, per tutto quanto attiene alle funzioni e nelle materie correlate alla dipendenza funzionale dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- negli spazi marittimi sottoposti alla sovranità nazionale, le Capitanerie di Porto svolgono compiti di regolazione e di vigilanza nelle materie dell'ambiente (art.135, comma 2 e 195, comma 5 del Dlgs 3 aprile 2006 n.152 "Testo Unico ambientale"), della pesca (art. 21 della Legge 14 luglio 1965 n.963 e art.22, comma 2 e 3 del Dlgs 9 gennaio 2012 n.4) e della navigazione marittima ("Ordinanza di polizia marittima", art.59 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328), ivi incluso il diporto nautico di cui a decreto 18 luglio 2005 n.171- Codice della Nautica da Diporto e relativo regolamento di attuazione decreto interministeriale 29 luglio 2008 n.146;
- per quanto attiene ai porti marittimi, le Autorità marittime altresì, hanno il potere di disciplina della circolazione stradale armonicamente al disposto dell'articolo 6, comma 7, del D.lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) in virtù del quale, nell'ambito nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al comandante di porto capo di circondario a mezzo di ordinanza;
- ai sensi dell'art. 12, comma 3 lettera f) del D.lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, nonché la tutela e il controllo sull'uso delle strade, possono essere effettuati anche dai militari del Corpo delle Capitanerie di Porto nell'ambito delle suddette aree portuali;
- in dettaglio, le vigenti disposizioni in materia di diporto nautico incaricano il Corpo in aggiunta alle citate funzioni, di amministrazione e vigilanza, di promuovere la "cultura del mare" (Art.52 "Giornata del mare e cultura marina" del Dlgs 3 novembre 2017, n.229, in particolare comma 7), intesa quale risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

b) MARICOGECAP e ACI intendono realizzare più strette sinergie operative al fine di sviluppare forme di collaborazione orientate al conseguimento di obiettivi comuni per quanto attiene alla promozione della cultura del mare, in particolare sotto il profilo della diffusione della consapevolezza della "sicurezza", con momenti dedicati di incontro tra l'Autorità marittima, l'ACI e l'utenza;

ACI, è un Ente Pubblico non economico che federa gli Automobile Club territoriali e che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo;

Nella qualità di Ente pubblico non economico, privo di finalità di lucro e classificato di alto rilievo, ai sensi

della legge 20 marzo 1975, n.70, ACI intende:

- confermare il proprio impegno e le proprie linee di azione finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza stradale;
  - mettere a disposizione i locali ubicati nelle proprie sedi nazionali al fine di consentire l'effettuazione di *stages*, *workshop*, congressi, conferenze, seminari o momenti di divulgazione e sensibilizzazione in tema di sicurezza in mare da parte del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, rivolti all'utenza;
- c) Le parti manifestano, pertanto, l'interesse a collaborare attraverso la messa in atto di azioni congiunte e coordinate nell'ambito dei settori di possibile comune interesse, al servizio della collettività e, in particolare, di quella marittima, anche con la divulgazione nei rispettivi canali istituzionali informativi dei risultati di tale collaborazione;
- d) Le Parti concordano nel ritenere rilevante la promozione del tema della "sicurezza", suscettibile di essere declinato sotto molteplici profili e da intendersi come un investimento per la prevenzione dei sinistri in mare e sulla terraferma, valorizzando il momento informativo e divulgativo.
- e) L'accordo è concluso ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge n.241/1990.

## **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art.1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

### **Art.2 (Oggetto della cooperazione)**

1. Il presente accordo disciplina l'attività di collaborazione tra MARICOGECAP e ACI, nell'ambito delle specifiche competenze, definite, rispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto.

2. Le aree prevalenti di collaborazione riguardano:

- la promozione di iniziative a favore della collettività in tema di diffusione della marittimità e della cultura della sicurezza in mare, nonché della sicurezza stradale, anche con il coinvolgimento di altri Enti/Istituzioni che operano sui temi oggetto delle varie iniziative;
- la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e promozione del patrimonio della cultura marittima e dell'ambiente marino, nonché delle risultanti relazioni con i settori produttivi marittimi nazionali (comparto pesca, portuale e diporto);
- l'organizzazione di conferenze ed incontri su tematiche di interesse comune, con finalità educative e divulgative;
- l'analisi e lo studio di particolari tematiche di comune interesse.

3. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente protocollo in presenza di convergenti interessi istituzionali e della opportunità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

### **Art.3. (Tipologia delle iniziative)**

1. Tenuto conto delle finalità di cooperazione indicate al precedente art.2, le Parti si impegnano a definire le linee della collaborazione congiunta nei seguenti ambiti:

- a) organizzazione e attuazione a favore del personale del Corpo di moduli formativi di guida sicura d'emergenza relativi alle diverse tipologie di veicolo e situazione su strada (salvo specifica competenza di altri enti) e aggiornamento e divulgazione di tematiche riguardanti il settore della circolazione stradale;
- b) organizzazione di momenti informativi e divulgativi sulla marittimità e sulla sicurezza in mare finalizzati anche ad una maggiore conoscenza e promozione del comparto marittimo sotto il profilo dei settori produttivi ad esso afferenti;
- c) organizzazione di *stages*, *workshop*, congressi, conferenze, seminari o momenti di divulgazione e sensibilizzazione sulle tematiche di cui ai punti a) e b) attraverso l'utilizzo delle strutture dei Centri ACI e delle sedi del Corpo sul territorio nazionale;
- d) campagne di comunicazione condivise su educazione e sicurezza stradale e sulla sicurezza in mare e sul rispetto dell'ambiente marino, da veicolare anche tramite social network;

#### **Art.4 (Accordi scritti)**

1. Le Parti si impegnano a formalizzare mediante successivi accordi scritti i termini e le modalità di attuazione delle iniziative di collaborazione oggetto degli articoli precedenti.

#### **Art.5 (Referenti)**

1. Per l'attuazione del Protocollo, sono individuati quali referenti:

- a) per MARICOGECAP il Capo Ufficio Comunicazione del Corpo, su delega del Comandante generale;
- b) per l'ACI, il Presidente pro tempore Ing. Angelo STICCHI DAMIANI.

#### **Art.6 (Oneri)**

1. Il presente Accordo non comporta oneri di natura finanziaria a carico delle Parti.
2. Dall'esecuzione del presente accordo e dalle discendenti attività non dovranno comunque derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, Entrambe le parti sosterranno, ciascuna per quanto di competenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative umane e finanziarie, disponibili a legislazione vigente e nel rispetto di equità economica.

#### **Art.7 (Riservatezza e trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare, a non utilizzare per scopi diversi da quelli necessari per lo svolgimento delle attività previste, tutte le informazioni assunte nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.
2. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*regolamento generale sulla protezione dei dati*) e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

**Art. 8**  
**(Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi)**

1. Le parti si impegnano ad utilizzare il marchio ed il logo dell'altra Parte o ad associare il logo il marchio dell'altra Parte ai propri, esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato (da verificare),
2. Le Parti si danno espressamente atto che qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o logo di ciascuna di esse, resterà di esclusiva proprietà della stessa parte.
3. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo d'intesa e non potranno in nessun modo farne uso per scopi diversi. A tale fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.
4. Le Parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa finalizzata alla protezione e difesa del marchio, fermo restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

**Art. 9**  
**(durata, integrazioni e modifiche)**

1. Il presente Protocollo ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra parte di almeno 60 giorni.
3. Il presente Protocollo potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificato, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

**Art. 10**  
**(Pubblicità)**

1. Il presente protocollo, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sarà pubblicato nei rispettivi siti istituzionali di MARICOGECAP e dell'ACI.

Per il Comando generale del Corpo  
delle Capitanerie di Porto-Guardia  
Costiera  
L' Ammiraglio Ispettore Capo Il Presidente  
Nicola Carlone

Per l'Automobile Club d'Italia  
Angelo Sticchi Damiani